



# **Nota in materia di *par condicio* relativa alle campagne per le consultazioni referendarie e amministrative di domenica 12 giugno 2022**

**Destinatari:**

**Fornitori di Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici locali  
Responsabili Uffici di comunicazione dei Partiti politici**

Con Decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2022, sono stati convocati in data 12 giugno 2022 i comizi elettorali per i cinque referendum popolari abrogativi.

Inoltre, con Decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022 è stata fissata per lo stesso giorno, domenica 12 giugno, la data di svolgimento delle elezioni amministrative, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali.

Pertanto, a far data dal 7 aprile 2022, è entrato in vigore il regime della *par condicio*.

Con la presente nota si intende brevemente richiamare l'attenzione dei Fornitori di Servizi Media Audiovisivi e radiofonici locali sugli adempimenti attraverso cui si attua la *par condicio* da parte dei Fornitori che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata.

Nei **programmi di informazione** (telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica) i Fornitori di Servizi Media Audiovisivi e radiofonici locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione.

Resta comunque salva per il Fornitori di Servizi Media Audiovisivi e radiofonici la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

I Fornitori di Servizi Media Audiovisivi e radiofonici a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come definite all'art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

Pur rimanendo salva per i Fornitori di Servizi Media Audiovisivi e radiofonici la libertà di cui sopra, in queste trasmissioni è, **tuttavia, vietato fornire anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto**, da limitarsi esclusivamente ai programmi di comunicazione politica ed ai messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP) o messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG).

Relativamente ai **programmi di comunicazione politica** (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste), **messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP)**, ai **messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG)**, si rimanda alla nota che sarà redatta successivamente alla pubblicazione delle Delibere dell’Autorità relative alle “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni referendarie e amministrative di domenica 12 giugno 2022”